

<p>Art. 20 - Segretario generale</p> <p>1. <i>Omissis</i></p> <p>2. Al Segretario Generale spetta un'indennità di posizione funzionale corrispondente alla retribuzione complessiva del Componente dell'Autorità, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del cinque per cento.</p> <p>3. <i>Omissis</i></p>	<p>Art. 20 - Segretario Generale</p> <p>1. <i>Omissis</i></p> <p>2. Al Segretario Generale spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Componente dell'Autorità, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del cinque per cento.</p> <p>2-bis Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC1, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.</p> <p>3. <i>Omissis</i></p>
<p>Art. 21 - Capo di gabinetto</p> <p>1. Il Capo di Gabinetto è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari.</p> <p>2. Al Capo di Gabinetto spetta un'indennità di posizione funzionale corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del dieci per cento.</p>	<p>Art. 21 - Capo di Gabinetto</p> <p>1. Il Capo di Gabinetto è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni, professori universitari ovvero persone in possesso di adeguata qualificazione e documentata esperienza professionale pluriennale maturata anche nel settore privato.</p> <p>1-bis. L'incarico di Capo di Gabinetto é incompatibile con quello di dirigente preposto ad un Ufficio dell'Autorità.</p> <p>2. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, inclusa la relativa progressione economica, di cui all'art. 20, comma 2 ridotta del dieci per cento.</p> <p>2-bis Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC5, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.</p> <p>2-ter. L'incarico di Capo di Gabinetto, stante la sua natura fiduciaria, può essere revocato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.</p>

<p>Art. 22 - Consigliere giuridico</p> <p>1. Il Consigliere Giuridico è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari.</p> <p>2. Al Consigliere Giuridico spetta un'indennità di posizione funzionale corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del dieci per cento.</p>	<p>Art. 22 - Consigliere Giuridico</p> <p>1. Il Consigliere Giuridico è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari ordinari.</p> <p>1-bis. L'incarico di Consigliere Giuridico é incompatibile con quello di dirigente preposto ad un Ufficio dell'Autorità.</p> <p>2. Al Consigliere Giuridico spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, di cui all'art. 20, comma 2 inclusa la relativa progressione economica, ridotta del dieci dieci venti per cento</p> <p>2-bis Per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico per la durata dell'incarico è pari a quello in godimento, adeguata con la relativa progressione economica eventualmente maturata, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.</p> <p>2-ter. L'incarico di Consigliere Giuridico viene conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile; stante la sua natura fiduciaria, può essere revocato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.</p>
<p>Art. 30 - Permessi retribuiti</p> <p>1. I dipendenti hanno diritto ai seguenti permessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fino a 4 giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari; b) 15 giorni continuativi in occasione di matrimonio c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché in tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Autorità speciali disposizioni. <p>c-bis) fino a 150 ore complessive nell'arco di un anno solare per motivi di studio, secondo la specifica disciplina stabilita con separato atto di natura regolamentare.</p>	<p>Art. 30 - Permessi retribuiti</p> <p>1. I dipendenti hanno diritto ai seguenti permessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fino a 4 giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari; b) 15 giorni continuativi in occasione di matrimonio c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché in tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Autorità speciali disposizioni; <p>c-bis) fino a 150 ore complessive nell'arco di un anno solare per motivi di studio, secondo la specifica disciplina stabilita con separato atto di natura regolamentare;</p> <p>c-ter) fino a 7 giorni, anche continuativi, per il padre lavoratore dipendente da usufruire entro e non oltre i dieci mesi dalla nascita del figlio.</p>
<p>Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri</p> <p>1. Al personale si applicano le disposizioni previste dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri.</p>	<p>Art. 33 - Tutela della maternità e della paternità</p> <p>1. Al personale si applica il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.</p> <p>2. <i>Abrogato</i></p>

<p>2. Le lavoratrici madri possono usufruire di quindici giorni all'anno retribuiti per malattia del bambino fino al compimento del terzo anno di vita, previa presentazione di documentazione medica.</p>	
--	--